



Ministero dell'Industria
 del Commercio e dell'Artigianato
 Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerali
 Div. XI*

Roma, 25 DIC. 1997

11

Prot. N. 964643 Allegati 1

All'ENEL S.p.A.
 Divisione Produzione
 Viale Regina Margherita, 129
 00198 ROMA

Oggetto: ENEL S.p.A. - Centrale termoelettrica Sulcis (CA) -
 Autorizzazione all'adeguamento ambientale.

a p.c.: Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
 - Servizio VIA
 - Servizio IAR
 Via della Ferratella, 33
 00184 ROMA

Al MINISTERO DELLA SANITA'
 Dipartimento della Prevenzione
 Via Sierra Nevada, 60
 00144 ROMA

Al MINISTERO PER I BENI
 CULTURALI ED AMBIENTALI
 Ufficio Centrale per i Beni
 Ambientali e Paesaggistici
 P.zza del Popolo, 11
 00187 ROMA

Al MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Ufficio di Gabinetto
 P.le Porta Pia, 1
 00198 ROMA

Al MINISTERO DEI TRASPORTI E
 DELLA NAVIGAZIONE
 Ufficio di Gabinetto
 Viale dell'Arte, 16
 00144 ROMA

Allo STATO MAGGIORE DIFESA
 IV Rep-Off. Infrastrutture
 Via XX Settembre, 11
 00187 ROMA

Al MINISTERO DELL'INTERNO
 Dir. Gen. le Protezione Civile
 e Servizi Antincendio
 Servizio Tecnico Centrale
 Piazza del Viminale
 00184 ROMA

Alla Regione Autonoma SARDEGNA
Presidenza della Giunta
Viale Trento, 69
09100 CAGLIARI


Alla PROVINCIA di CAGLIARI
Presidenza della Giunta
Via Ciusa
09100 CAGLIARI


Al Comune di
09010 PORTOSCUSO

Si trasmette, in allegato, copia conforme del Decreto Ministeriale con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata, in ottemperanza tra l'altro all'art. 4 del D.P.R. 28.1.1994 per il disinquinamento del Sulcis-Inglesiente, a realizzare gli interventi di adeguamento ambientale di recente ridefiniti.

Avverso il provvedimento sopra citato è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE





*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, N. 354, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994 - recante norme per l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente;

VISTI in particolare l'articolo 4, nonché l'Allegato D) al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO il D.P.R. 22 luglio 1996 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1996 - concernente modificazione ed integrazione al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO i decreti 20 luglio 1990 e 1 dicembre 1994 con i quali l'ENEL è stato autorizzato ad eseguire le opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica denominata Sulcis, sita nel territorio del Comune di Portoscuso (CA);

VISTO il decreto 24 dicembre 1996 con il quale l'ENEL S.p.A. è stata altresì autorizzata a realizzare nella medesima centrale Sulcis due nuove sezioni policombustibili della potenza di 320 MW ciascuna;

VISTA l'istanza documentata del 6 giugno 1997 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto di ridefinire, sia nei modi che nei tempi, gli interventi di risanamento ambientale delle sezioni nn. 1 e 2 Sulcis, nonché di armonizzare l'attuazione dei propri programmi per gli impianti in Comune di Portoscuso;

VISTO l'esito favorevole, comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 7097/VIA/A.0.13.B del 30 luglio 1997, della verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sopra richiamato;

PRESO ATTO dell'avviso riportato nella nota suddetta circa l'opportunità di una verifica della rispondenza tra l'istanza ENEL del 6 giugno 1997 e le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1994, come modificato ed integrato dal D.P.R. 22 luglio 1996, nonché delle prescrizioni a cui la stessa ENEL S.p.A. dovrà adempiere;

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del parere della Regione Autonoma della Sardegna 14 luglio 1997 e successiva integrazione del 30 settembre 1997, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente in data 22 ottobre 1997 e 20 novembre 1997;

CONSIDERATO che i suddetti programmi, tenuto conto che l'ENEL S.p.A. in relazione alle mutate prospettive dell'andamento del fabbisogno di energia elettrica nella Regione Autonoma della Sardegna è dell'avviso di posporre la realizzazione delle due sezioni policombustibili di cui al citato decreto 24 dicembre 1996, devono essere armonizzati sulla base delle nuove previsioni avanzate dalla stessa ENEL S.p.A. con l'istanza 6 giugno 1997;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1996 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con proprio decreto provvede ad aggiornare i tempi di attuazione dei programmi dell'ENEL S.p.A. per gli impianti in Comune di Portoscuso;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

La società ENEL S.p.A., con sede in Roma, cod. fisc. 00811720580, è autorizzata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 gennaio 1994, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad attuare gli interventi di adeguamento ambientale dei propri impianti termoelettrici siti in Comune di Portoscuso, di cui all'istanza 6 giugno 1997 citata nelle premesse. L'ENEL S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessarie per l'attuazione dei programmi di adeguamento ambientale sopra richiamati. Detti interventi saranno operati nel territorio del Comune di Portoscuso, Provincia di Cagliari, nel sito indicato nell'estratto dalla cartografia n. 512SN00070 unito al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) ciascuna delle due nuove sezioni da 200 MW deve rispettare i seguenti valori limite di emissioni:

- SO ₂ (ossidi di zolfo)	≤ 200 mg/Nm ³
- NO _x (ossidi di azoto)	≤ 200 mg/Nm ³
- polveri	≤ 30 mg/Nm ³
- NH ₃	≤ 100 mg/Nm ³
- SOV (espresse come carbonio organico totale)	≤ 50 mg/Nm ³
- CO (monossido di carbonio)	≤ 150 mg/Nm ³

tali valori limite dovranno essere rispettati, ove non diversamente indicato, dall'entrata a regime dell'impianto con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 203/88 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

In caso di utilizzo di carbone SULCIS il valore limite di emissione per l'SO₂ è aumentato di 10 mg/Nm³ per ogni punto percentuale di carbone SULCIS impiegato rispetto al totale su base oraria fino ad un massimo di 400 mg/Nm³.



Il valore limite delle polveri di 30 mg/Nm^3 dovrà essere confermato dopo un periodo di esercizio ordinario non inferiore a 24 mesi. Fino a tale data il valore limite di emissioni delle polveri è 40 mg/Nm^3 . Nel periodo suddetto verranno verificate le tecniche di misurazione secondo procedure concordate con l'autorità competente, nonché le prescrizioni impiantistiche.

Resta comunque impregiudicata l'applicazione delle linee guida di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 203/88, una volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione;

- 2) per le altre sostanze inquinanti non indicate al punto precedente - ed in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 203/88 - si applicano i valori minimi e le modalità di calcolo riportati nell'Allegato 1 al D.M. del 12 luglio 1990 citato nelle premesse;
- 3) i limiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 6% utilizzando carbone e del 3% per i combustibili liquidi;
- 4) per il rispetto dei valori limite si applica l'articolo 14 del D.M. dell'8 maggio 1989 del Ministero dell'Ambiente;
- 5) l'efficienza elettrica, intesa come rapporto tra energia elettrica disponibile netta e l'energia fornita dal combustibile, di ciascuna delle due sezioni deve essere superiore al 42%;
- 6) al fine del rispetto dei valori limite di emissione, deve essere effettuato il controllo in continuo delle emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, polveri, nonché quello della temperatura e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature devono essere esercitate, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal D.M. del 21 dicembre 1995;
- 7) l'impianto deve essere predisposto per consentire alle autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 8) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, ove non diversamente indicato, sono quelli fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 203/88;

- 9) l'ENEL S.p.A. dovrà avviare, contestualmente all'inizio delle attività costruttive, la realizzazione di un sistema di gestione ambientale dell'intero impianto secondo le indicazioni riportate nel regolamento 1836/93/CE;
- 10) i termini per l'adeguamento ambientale della sezione 3 da 240 MW, relativamente alle emissioni inquinanti di SO₂ e polveri sono prorogate al 30 giugno 1998. Nel periodo transitorio restano ferme le prescrizioni vigenti;
- 11) l'ENEL S.p.A. dovrà realizzare il sistema di denitrificazione sulla sezione 3 presentato nell'istanza progettuale di cui all'oggetto entro il 31 dicembre 1999. Da tale data, fatto salvo il periodo di prove, la sezione 3 dovrà rispettare per gli NO_x il valore limite di 200 mg/Nm³;
- 12) la centrale ENEL di Portoscuso costituita da due sezioni da 160 MW potrà essere esercita in regime ordinario fino all'entrata in esercizio ordinario delle due nuove sezioni da 200 MW e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni vigenti relative ai valori limite di emissione;
- 13) l'ENEL S.p.A., almeno 6 mesi prima dell'entrata in esercizio delle 2 nuove sezioni, dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Sardegna un piano di destinazione dei materiali di risulta e dei rifiuti prodotti dalla combustione del carbone;
- 14) se entro un anno dalla notifica della presente autorizzazione non saranno definite le "infrastrutture portuali" l'ENEL S.p.A. dovrà adeguare in modo idoneo l'attuale carbonile;
- 15) sono altresì da osservare le prescrizioni dettate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel proprio parere prot.n.18778 del 14 luglio 1997 e ribadite dal Ministero Ambiente nel proprio parere del 22 ottobre 1997, non contemplate nei punti precedenti, le quali stabiliscono che l'ENEL S.p.A., in fase di progettazione esecutiva, recepisca le seguenti annotazioni:
- a) individuazione della provenienza del calcare necessario al processo di formazione della miscela di combustibile per le sezioni nn. 1 e 2 della centrale Sulcis e al processo di desolforazione della sezione n. 3 della medesima centrale;

- b) indicazione dell'impatto del traffico dovuto alle merci e residuati dei processi di combustione sul sistema viario attuale;
 - c) indicazione sull'impatto acustico facendo riferimento alla normativa vigente in materia;
 - d) indicazione degli elementi di conoscenza del vigente Piano Regolatore di Portoscuso;
 - e) predisposizione di apposito studio di ricaduta nel suolo degli inquinanti alla luce della nuova configurazione proposta;
 - f) indicazioni sulle quantità di acque di processo e loro impatto sull'ambiente marino circostante ed esatta individuazione del loro recapito finale;
 - g) aumento del numero delle postazioni di misura intorno all'area interessata, integrandole con analizzatori di ossidi di azoto nonché inserimento di tutta la rete di monitoraggio ENEL nella rete dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari al fine di un maggiore controllo sulla qualità dell'aria di tutta la zona.
- 16) l'esistente ciminiera multiflusso, nonché le altre strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, potrebbero interferire con la sicurezza del volo a bassa quota - devono essere munite della prescritta segnalazione diurna e notturna:

Art. 3

L'ENEL S.p.A. è tenuta altresì ad ottemperare alle prescrizioni formulate nell'unito parere del Ministero dell'Ambiente n. 7097/VIA/A.O.13.B del 30 luglio 1997, che costituisce anch'esso parte integrante del presente decreto.

Roma, li 28 NOV. 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la Monica)

Umberto la Monica

Alto



MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
 Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

ESTRATTO DA:

POSIZIONE		POSIZIONE		POSIZIONE		POSIZIONE	
SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
CANTIERE TORCELLETICA DEL SULCIS							
ACCELERAZIONE ANNIORALE DELLE SEZIONI 1-2							
CORONA							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

